

	ITIS STANISLAO CANNIZZARO COLLEFERRO	 MIUR
	Comunicazione n. 44 del 22 settembre 2022	

**Alle famiglie (tramite
sito web)**
Agli alunni
p.c. ai docenti

Oggetto: Disposizioni riguardanti le certificazioni mediche per assenza scolastica

In concomitanza alla ripresa delle attività scolastiche e educative, si richiama l'attenzione sulle disposizioni nazionali e regionali relative alle certificazioni mediche per assenza scolastica.

In attuazione del DL 24/2022, con la cessazione dello stato di emergenza, la Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale", all'art. 68 prevede che:

"ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

Al di fuori dei casi sopra previsti, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni. Pertanto, salvo i casi espressamente previsti, non deve essere più presentata alla scuola ai fini della riammissione certificazione medica per assenze superiori ai cinque giorni"

In casi di assenze superiori a 5 giorni per cause diverse dalla malattia (es. viaggi, soggiorni, etc.) potrà essere inviata una comunicazione preventiva via mail all'indirizzo rmtf15000d@istruzione.it indicando nome dell'alunno/a e la classe.

In ogni caso, in via precauzionale, in caso di assenze superiori a 5 giorni anche per motivi diversi da malattia, al rientro, sarà richiesta un'autocertificazione.

In caso di positività al Covid-19, per rientrare a scuola, è sufficiente esibire l'esito negativo del test (eseguito in farmacia o presso altra struttura, sono esclusi i test "fai da te"), non è necessario il certificato medico, da presentare al docente della prima ora di lezione.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Alberto Rocchi)
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)